



Prot. 35377 /T-A11 28 MAG. 2018

Alla Regione Veneto
Politiche dell'Agricoltura, Caccia, Pesca e Bonifica
PALAZZO BALBI, DORSODURO 3901
30123 VENEZIA
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Parere su calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E
LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
Il Direttore
Dott.ssa Eni Morroni





Oggetto: Parere su calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Roberto Cocchi (Tel. 051-6512230 - e-mail: roberto.cocchi@isprambiente.it), Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644; e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (tel.: 06-50072641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota di protocollo n. 149481 del 20 aprile 2018 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio inviata, si comunica quanto segue.

Anzitutto si desidera evidenziare come secondo la vigente normativa nazionale le Regioni e le Province Autonome abbiano autonomia decisionale per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria del territorio di competenza rispetto alla quale redigono ogni anno il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto. Invece le tematiche più generali attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura le cui strategie ed obiettivi sono definiti, tra l'altro, dalla legge n. 157/92 e da diverse direttive, regolamenti e documenti interpretativi comunitari, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo i pronunciamenti della Corte Costituzionale su materie di ampia valenza ambientale e conservazionistica come ad esempio l'elenco delle specie cacciabili e i tempi di caccia.

Ne consegue che nell'ambito della formulazione di un parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ritenga opportuno soffermarsi in particolare sugli aspetti tecnici, procedurali e normativi attinenti gli argomenti di propria competenza.

Di seguito vengono articolate una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio della Regione del Veneto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico e meritevoli di modifica secondo le indicazioni di seguito fornite. L'espressione di un parere favorevole da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento integrale delle indicazioni di seguito fornite. Invece le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

Uccelli

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carnieri coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria





2009, art. 42", che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene ambientale per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1). Va peraltro considerato che lo stato di conservazione SPEC riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare, per alcuni taxa, diverso da quello attuale aggiornato in conseguenza delle modifiche intervenute nel frattempo (si veda Birdlife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibility*).

Oltre a ciò si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nel documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU" (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri.

Si è inoltre tenuto in considerazione le valutazioni relative alla data di inizio della migrazione pre-nuziale di Tordo bottaccio e Cesena contenute nella nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017 che si allega al presente parere.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Apertura della caccia prima dell' 1 ottobre

In merito alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (16 settembre 2018) per le specie **Beccaccia, Tordo bottaccio, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Moretta, Beccaccino, Frullino, Pavoncella, Colombaccio, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano, Quaglia e Combattente**, questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1° ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Nulla osta all'apertura anticipata della caccia per **Merlo, Tortora, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia**. Per queste specie va tuttavia previsto il prelievo esclusivamente nella forma dell'appostamento durante tutto il mese di settembre.

Per quanto riguarda la **Tortora** si evidenzia che questa specie è indicata nelle valutazioni europee sopra richiamate come in precario stato di conservazione (SPEC 1). Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (compilers). 2018 - *International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur* (2018 to 2028). European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di





conservazione da considerare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie in corso di predisposizione da parte di ISPRA e che si prevede di completare entro settembre del corrente anno, questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per la stagione venatoria in esame. Nelle more delle indicazioni che verranno fornite dal piano di gestione, si ritiene opportuno che la preapertura sia limitata a due giornate nella forma esclusiva dell'appostamento.

Tempi di chiusura della caccia

L'inizio della migrazione pre-nuziale della **Beccaccia**, indicata nel documento "Key Concepts", corrisponde alla II decade di gennaio. Tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la specie ma soprattutto della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre.

Si ritiene inoltre necessaria l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento (ondate di gelo) secondo le modalità previste dal "*Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi*" messo a punto da questo Istituto a supporto delle Amministrazioni competenti.

La chiusura della stagione venatoria per l'intera avifauna acquatica (**Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Moretta, Beccaccino, Frullino, Pavoncella**) dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione pre-nuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide. Ciò al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" (par. 2.6). Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione pre-nuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.

Le indicazioni sopra riportate circa la chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica appaiono particolarmente importanti per il **Moriglione**, stante il precario status di conservazione della specie a scala europea indicato come vulnerabile nelle recenti valutazioni condotte da Birdlife e classificato come SPEC 1. Inoltre va considerato che l'Italia riveste un ruolo rilevante per la conservazione di questa specie in quanto il nostro Paese ospita una percentuale significativa della popolazione svernante europea di Moriglione (4%) (BirdLife International, 2017).





Informazioni recenti indicano che la popolazione di Moriglione è diminuita rapidamente nella maggior parte del suo areale ed è stato inserito quindi nella categoria Vulnerabile della Lista Rossa IUCN. Nelle valutazioni riportate in dettaglio nella scheda specifica (www.iucnredlist.org/details/) si evince che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di criticità particolarmente elevata per la specie. Ad ogni modo le azioni di conservazione evidenziano l'importanza di un accurato monitoraggio dei carnieri per disporre di informazioni che possano garantire un prelievo sostenibile sul Moriglione. Si ritiene importante che queste indicazioni vengano seguite anche in Italia dove la tendenza decennale della popolazione della specie svernante risultano in calo moderato (-3,9% all'anno) come pure quello di lungo periodo (-1,5%) (Zenatello *et al.* 2014), meno accentuato di quello registrato per la popolazione svernante europea (30-49% in 22,8 anni; <http://www.iucnredlist.org/details/22680358/0>). Al riguardo va tuttavia tenuto conto delle differenze nei metodi utilizzati per l'analisi del *dataset* europeo e di quello italiano.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene necessario che codesta Amministrazione realizzi un attento monitoraggio dei prelievi effettuati, anche al fine di valutare l'adozione di più stringenti misure di tutela della specie. Nel frattempo, non essendo riportati nel calendario venatorio il carniere massimo giornaliero e stagionale per il Moriglione, va previsto un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 2 e 10 capi per cacciatore.

La popolazione di **Pavoncella** sta diminuendo a un tasso abbastanza rapido; la specie quindi è classificata come quasi minacciata nella *Global Red List*. La caccia non viene considerata un fattore di minaccia principale per questo limicolo (<http://www.iucnredlist.org/details/22693949/0>). Inoltre, *Birdlife International* non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione della specie (BirdLife International, 2017). Tuttavia, le azioni di conservazione indicate per la specie includono anche la riduzione della pressione venatoria e la raccolta di affidabili stative sui carnieri. Lo scrivente Istituto non ritiene si rendano necessarie al momento misure più restrittive sulla caccia alla Pavoncella anche in considerazione del fatto che il trend della popolazione svernante in Italia, che in passato era di aumento consistente (+7,7% all'anno), nell'ultimo decennio indica ancora un moderato incremento (+2,1%) e lo stesso si rileva sul lungo periodo (+5,1%) (Zenatello *et al.* 2014). Tuttavia si invita codesta Amministrazione ad effettuare un attento monitoraggio degli abbattimenti di Pavoncella al fine di programmare una corretta gestione venatoria della specie. Dovrebbe inoltre essere previsto un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore.

Per quanto concerne il prelievo di **Cesena e Tordo sassello**, i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento "*Key Concepts*", secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per la prima specie e alla III decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal "*Key Concepts*" (si veda l'allegata nota ISPRA n. 12006/2017). Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Cesena e Tordo sassello coincidente con il 20 gennaio.

Per quanto riguarda la **Starna** (specie inserita in SPEC 2 nella Red List IUCN 2017) e il **Fagiano**, si ritiene che il prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre. La





caccia alla Starna e l'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello *status* locale delle popolazioni naturali e alla predisposizione di specifici piani di prelievo articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

In data 15 febbraio 2018 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo schema del "Piano di gestione nazionale per l'Allodola" reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/>. Si invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tale piano. Tra l'altro in disaccordo con il periodo previsto per la caccia alla specie (1 ottobre-31 dicembre) in questo Piano e nel capitolo 2 (Apertura generale) del calendario venatorio in esame, nel capitolo 7 (Carnieri) si riporta la possibilità di caccia di 10 capi giornalieri di allodola nel mese di settembre. Questa possibilità andrebbe esclusa.

Si ricorda, inoltre, che la Coturnice, a causa del decremento osservato a livello europeo, viene attualmente classificata come SPEC 1 (cfr. Staneva e Burfield, 2017) e che, anche per questa specie, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>). Si suggerisce, pertanto, di adottare le misure previste in questo piano, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo della Coturnice.

Infine, per quanto concerne la **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia, prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") ("*European birds of conservation concern*", BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre.

Specie cacciabili e carnieri massimi consentiti

Visto lo stato di conservazione della specie (SPEC 2, BirdLife International 2017), l'assenza di buone pratiche di gestione, a giudizio di questo Istituto il prelievo venatorio del **Combattente** non dovrebbe essere autorizzato, come peraltro già previsto nei siti Natura 2000, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

Inoltre, stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione critico (SPEC 1), coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla **Moretta**.

Per la specie **Allodola** il carniere massimo giornaliero e stagionale dovrebbe essere rispettivamente pari a 10 e 50 capi per cacciatore; per **Quaglia**, **Codone** e **Pavoncella** e dovrebbe essere previsto un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore; per la **Tortora** 5 e 20 capi per cacciatore. Per il **Merlo**, nel mese di settembre, va autorizzato il prelievo per un massimo di 3 giornate complessive con carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore.





Mammiferi

Lagomorfi

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune**: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri.

Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di **Coniglio selvatico** naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.

Volpe

Per la **Volpe** si forniscono indicazioni relative ai periodi e ai modi di prelievo:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre - 31 gennaio;
- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira: nei periodi concessi per il prelievo selettivo degli Ungulati, con l'esclusione del periodo 15 marzo - 31 agosto e comunque nel rispetto dell'arco temporale di cui alla legge n.157/92, art. 18, comma 2.

GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE

La concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre - 30 novembre in taluni contesti potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici; per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.

L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/92, tende infatti a contemplare la possibilità di conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui sarebbero richieste misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la "deroga" di cui trattasi.





Al fine di quantificare l'entità della pressione venatoria esercitata sull'avifauna migratrice, conseguente alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre - 30 novembre, si ritiene necessario poter disporre dei dati degli abbattimenti delle singole specie, relativi alle precedenti stagioni venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia da quello complessivo dell'intera stagione venatoria e dei due mesi interessati dalla "deroga".

Allo stato attuale, in assenza di ulteriori elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non risponda ad un opportuno principio di precauzione.

PRELIEVO NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Non si ravvisano elementi di natura tecnica e biologica che giustifichino l'estensione del carnere delle specie Fagiano, Starna e Lepre comune all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie. L'ammontare quotidiano e stagionale di detto prelievo deve coincidere con quello previsto negli altri istituti in cui vige il regime di prelievo venatorio per le suddette specie.

PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

L'inserimento della **Pernice rossa** *Alectoris rufa*, taxon alloctono per il Veneto, quale specie cacciabile nelle aziende agri-turistico venatorie, dove sono consentiti "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come un'introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico. A tale riguardo si osserva che, nonostante gli individui rilasciati siano generalmente caratterizzati da una mortalità molto elevata, non si può escludere che una quota anche minimale di questi sopravviva e si riproduca come testimoniato dall'origine delle popolazioni di Pernice rossa oggi presenti in alcuni areali italiani. Ciò comporta un concreto rischio di inquinamento genetico delle popolazioni di Coturnice che occorre evitare. La Red List IUCN 2017 indica tra i fattori di minaccia della Coturnice anche l'ibridazione con pernici rosse oggetto d'immissione (Barilani et al., 2007; Randi 2008) <http://www.iucnredlist.org/details/22678684/0>. Si evidenzia infine che la L. 116/2014 (art. 285, comma 12), ha modificato l'art. 2 della l. 157/92, introducendo un generale obbligo di eradicazione o controllo anche per le specie autoctone in parte del Paese e alloctone in altri contesti, come nel caso della Pernice rossa nel territorio regionale del Veneto. Pertanto andrebbe valutata l'opportunità di sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie.

La possibilità di rilascio di **quaglie d'allevamento** nelle Aziende agri-turistico-venatorie appare non condivisibile in quanto attualmente in Italia non vi sono allevamenti di Quaglia comune *Coturnix c. coturnix*, bensì allevamenti di Quaglia giapponese *Coturnix coturnix japonica* o loro ibridi. L'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi, ancorché vietata dal D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, rappresenta una minaccia per la conservazione della Quaglia comune. Va osservato, infatti, che tra i due *taxa* esistono evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente queste quaglie vengono considerate in via





di domesticazione ed hanno perso in larga misura il comportamento migratorio. Diversi studi recenti (Bricchetti, P. and Fracasso, G. (2004), *Ornitologia italiana - Tetraonidae-Scolopacidae* Alberto Perdica Editore, Bologna; Randi E. (2008), *Detecting hybridization between wild species and their domesticated relatives* Molecular Ecology pp. 285-293) dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la Quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi, determinare forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, dovute anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto elevata, una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di fitness e ripercussioni sulla loro capacità di sopravvivenza in natura, nonché l'alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione. Per quanto sopra discusso questo Istituto ritiene che l'immissione di quaglie giapponesi e loro ibridi vada esclusa.

FORME DI CACCIA

Per **Cornacchia nera**, **Cornacchia grigia**, **Ghiandaia** e **Gazza** dal 21 gennaio e per il **Colombaccio** a partire dal 1° gennaio la caccia dovrebbe essere consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Inoltre, dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.

In generale la caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;





- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani alla terza domenica di agosto (19 agosto 2018) appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che un'accettabile soluzione di compromesso sia quella di posticipare l'addestramento degli ausiliari a partire dai primi giorni di settembre prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare occorre evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18).

ALTRE DISPOSIZIONI

L'utilizzo di piccioni quali richiami vivi nella caccia da appostamento va riferito esclusivamente ad esemplari di piccione di città (*Columba livia forma domestica*) e non di *Columba livia* come erroneamente indicato nel testo pervenuto.

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti che si rendano necessari, s'invisano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Piero Genovesi)

n. 3 allegati

RC-FR-ASO/lr
Rif. Int. 28678/2018

